



Dott.ssa LARA GILI

Repertorio numero 180

Raccolta numero 139

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
dell'Associazione FiorInMissione APS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di ottobre.

- 28 ottobre 2024 -

alle ore diciassette e minuti dieci.

In Busca, nel mio studio in Via Pietro Gallo n. 13.

Avanti a me Lara GILI, Notaio in Busca ed iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

MANFERDINI Barbara, nata a Cuneo il ventiquattro novembre millenovecentotanta (24.11.1980), residente in Cuneo, Frazione Confreria, Via San Damiano Macra n. 23, codice fiscale: MNF BBR 80S64 D205Z, domiciliata per la carica presso la sede della infra indicata Associazione, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale con poteri di firma dell'Associazione non riconosciuta "Associazione FiorInMissione APS", con sede in Cuneo, Via San Pio X snc, codice fiscale numero 96091500049, partita IVA numero 03601500048, iscritta al REA del Registro delle Imprese di Cuneo al numero CN-332640 ed iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 325/A2202A/2023 in data 13 settembre 2023 (protocollo numero 4933/A2202A del 26 luglio 2023).

La comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità,

premette

== che è stata convocata per questo giorno ed ora, l'Assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione, per deliberare e discutere sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Revisione statuto per adeguamento alla vigente normativa;
- 2) Acquisizione personalità giuridica;
- 3) Varie ed eventuali.

ciò premesso

la comparente medesima mi richiede di redigere per atto pubblico il Verbale dell'assemblea straordinaria degli associati dandovi atto delle deliberazioni che la stessa adotterà.

A tale istanza aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Statuto, il Presidente dell'Associazione Signora MANFERDINI Barbara, la quale mi dichiara di aver constatato:

== che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun associato ed ai membri del Consiglio Direttivo quindici giorni prima della presente assemblea;

== che sono presenti in proprio e per delega, la cui regolarità è verificata dal Presidente, numero 19 (diciannove) su 34 (trentaquattro) associati e che i medesimi sono tutti in regola con il versamento della quota associativa e regolarmente iscritti nel Libro degli associati, come risulta dall'elenco dei nominativi che, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale con espressa dispensa dalla lettura avuta dalla comparente e con il mio consenso;

Registrato a Cuneo
il 04/11/2024
al n. 20735
serie 1T

== che è presente in proprio il Presidente del Consiglio Direttivo come specificato

nell'elenco che, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale con espressa dispensa dalla lettura avuta dalla comparente e con il mio consenso;

== che sono assenti giustificati i consiglieri Signori MOLINERIS Ivano e BORZONE Stefano;

== che il Presidente si è accertato dell'identità e legittimazione degli intervenuti all'Assemblea;

== che ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

== che gli intervenuti tutti, dichiarano, di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione;

ciò premesso

il Presidente, dichiara la presente Assemblea straordinaria regolarmente convocata, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno. Al che aderiscono gli intervenuti tutti, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni contraria eccezione. Il Presidente ne prende atto e, confermato me Notaio nell'incarico ricevuto, passa alla trattazione dell'Ordine del giorno, che, con il consenso espresso dell'assemblea, viene svolta in maniera unitaria.

Il Presidente, dopo aver rivolto il proprio saluto all'Assemblea, riferisce che è interesse dell'Associazione, già iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore) con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 325/A2202A/2023 in data 13 settembre 2023, di acquisire la personalità giuridica, come consentito dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 suddetto.

A tal fine richiama la relazione di stima del patrimonio dell'Associazione, redatta dal Dott. Davide Luciano, nato a Cuneo il quindici giugno millenovecentottantadue (15.06.1982), iscritto nel Registro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo al numero 712/A e nel Registro dei Revisori Legali al numero 158730, asseverata con giuramento avanti al Funzionario giudiziario del Tribunale di Cuneo in data 3 ottobre 2024, con verbale di asseverazione R.G. 2574/24; relazione di stima che - in originale - si allega, al presente atto, sotto la lettera **"C"** con espressa dispensa dalla lettura avuta dalla comparente e con il mio consenso.

Sulla base di tale relazione di stima, contenente la descrizione dei beni dell'Associazione e l'indicazione dei criteri di valutazione adottati risulta che il valore complessivo del patrimonio dell'"Associazione FiorInMissione APS" alla data del 30 giugno 2024 sia pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e, quindi, di valore superiore al limite minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) prescritto dall'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 per l'acquisizione della personalità giuridica da parte degli enti associativi.

Il Presidente propone, altresì, all'assemblea di apportare, con l'occasione, al vigente Statuto, oltre alle modifiche necessarie per ottenere il conseguimento della personalità giuridica e per il suo adeguamento alle recenti modifiche normative, anche le ulteriori modifiche che possano essere utili ad un migliore funzionamento dell'Associazione.

In relazione alle modifiche statutarie proposte il Presidente informa, infine, gli intervenuti che è stata predisposta una bozza di Statuto ampiamente riformulata, già oggetto di condivisione in via informale prima d'ora.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura all'assemblea, articolo per articolo e

nel suo complesso, del nuovo testo dello Statuto.

L'Assemblea dell'Associazione, udita l'esposizione del Presidente, procede ad una approfondita discussione ed esame dei punti salienti del nuovo testo dello Statuto. Il Presidente invita quindi i presenti alla votazione per alzata di mano.

Quindi l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

== di approvare integralmente, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto, composto da ventuno articoli, che - con dispensa da ulteriore lettura - al presente verbale si allega sotto la lettera "**D**", per farne parte integrante e sostanziale;

== di conseguire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 2017 n. 117;

== di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di procedere al deposito del nuovo testo dello Statuto nel predetto Registro, apportando allo Statuto e al presente verbale di assemblea tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Richiesto ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente, la quale su mio interpello lo dichiara conforme al suo volere ed in conferma lo sottoscrive con me Notaio, unitamente agli allegati "A", "B" e "D", alle ore diciotto e minuti zero.

Scritto parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione occupa cinque pagine e fin qui della sesta di due fogli.

In originale firmato:

Barbara MANFARDINI

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" all'Atto
Rep. N° 180 Raccolta N° 139.....

Numero	Cognome	Nome	data di nascita	residenza	codice fiscale	presente	assente
1	Rapetto	Mara	09/05/1978	Boves, Vicolo Roncaia 9	RPTMRA78E49I480M		X
2	Bovero	Paola	10/10/1972	Cuneo, Via Rocca 117	BVRPLA72R50D205Y		X
3	Franza	Aurora	14/06/1989	Boves via degli Angeli 3	FRNRA89H54D205Z	X per delega	
4	Berardo	Silvia	31/08/1980	Savigliano, Via Barberis 3	BRRLV80M71I470H	X per delega	
5	Dani	Elisa	22/04/1972	Boves, Fraz. Rosbella	DNALSE72D62D205C	X in proprio	
6	Perotto	Alex	19/10/2017	Bernezzo, via Divisione Cuneense 31	PRTLXA17B15D205Q		X
7	Salvagno	Massimo	02/10/1974	Cuneo, Via San Damiano Macra 23	SLVMSMS74R02D205U	X in proprio	
8	Manferdini	Barbara	24/11/1980	Cuneo, Via San Damiano Macra 23	MNFB88R80S64D205Z	X in proprio	
9	Matteucci	Leonardo	23/06/2015	Cuneo, via Dante Livio Bianco	MTTLRD15H23D205V		X
10	Strigini	Vittoria	19/07/2014	Caraglio, Via primo maggio 10	STRVTR14L59D205Q		X
11	Strigini	Samuele	05/04/2017	Caraglio, Via primo maggio 10	STRSML17D05D205E		X
12	Nuzzello	Giuseppina	10/11/1954	Fossano, Via Martino 40	NZZGPP54S50D054R		X
13	Giraud	Ilenia	03/04/1984	Borgo San Dalmazzo Via Lovera 19	GRDLNI84D43D205K		X
14	Rosano	Massimo	01/04/1986	San Damiano Macra, Via Torino 2	RSNMVSM86D01D205F	X per delega	
15	Pinnizzotto	Erica	23/01/1986	Bernezzo, Via Delfino 11	PNNRCE86A63D205S	X per delega	
16	Franza	Serena	30/05/1986	Boves, Via Don Antonio Pelissero 19	FRNSRN86E70D205W	X per delega	
17	Allietta	Michela	14/05/1986	Via Cuneo 90C, Savigliano	LLTMHL85E54I470M	X per delega	
18	Giraud	Cristina	20/03/1974	Vignolo, Via della Villa 51	GRDCST74C60D205W	X per delega	
19	Ferretti	Amelia	13/08/1959	Boves, Via Peveragno 52	FRMLA59M53B101D	X in proprio	
20	Marchisio	Carlo	29/04/1957	Robilante, Via Ghiglione 23	MRCCLU57D228033Z	X per delega	
21	Giuliano	Maria Luisa	08/09/1946	Robilante, Via Ghiglione 23	GLNMLS46P48D205M	X per delega	
22	Conigliaro	Serena	03/07/1986	Cuneo, via Ghedini n. 29 C	CNGSRN86I43D205D		X
23	Zerilli	Michele	06/02/1979	Marsala, c/da Ciancio 616	ZRLMHL79B06D423Q		X
24	Bruni	Alessandra	05/02/1967	Milano, Via Iglesias 37	BRNLSN67B45I304J		X

25 Bailo	Luciana	05/02/1956	Borgo San Dalmazzo Via Fontanelle 31	BLALCN56B45B033L		X
26 Pellegrino	Bruna	25/12/1973	Bernezzo, Via Roccia 26	PILLBRN73T65D205Z		X
27 Mariano	Celestina	12/04/1966	Peveragno, Via divisione cuneense 30	MIRNCST66D52L483F		X
28 Giuliano	Mariangela	22/03/1965	Bernezzo, Via Cervasca 11	GLNMNG65CG2D205L	X per delega	
29 Marchisio	Ivana	08/06/1953	Caraglio, Via Vecchia di Cuneo 10/a	MRCVNI53H48L219B	X in propria	
30 Panuele	Cristiana	25/10/1968	Chiusa di Pesio, via Eula 2	PNLCST68R65D205U		X
31 Ruiu	Lidia	27/03/1959	Cuneo Piazza Biancani 11	RUIDI59C67B101U	X in proprio	
32 Galiasso	Ombretta	29/03/1976	Peveragno via della chiesa 28	GLSMRT76C69B111E	X in proprio	
33 Dutto	Tiziana	19/02/1960	Cuneo, Via Monterosso Grana 11	DTTZN60B59D205B	X per delega	
34 Bergese	Elisa	01/01/1992	Trinità, Via Roma 58A	BRGISE92A411470I	X per delega	




 G. F.

Lara F.

ELENCO MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO								
Num.	Cognome e Nome	Città Nascita	Data Nascita	Indirizzo Residenza	Codice Fiscale	Presente	Assente	
PRESIDENTE e TESORIERE	MANFARDINI BARBARA	Cuneo (CN)	24/11/1980	Cuneo (CN), Fr. Confreria, Via San Damiano Macra n. 23	MNFBRR80S64D205Z	X		
VICE PRESIDENTE	MOLINERIS IVANO	Fossano (CN)	15/08/1980	Fossano (CN), Via della Stazione (Maddalene) n. 35	MLNVNI80M15D742W		X	
CONSIGLIERE	BORZONE STEFANO	Genova (GE)	28/03/1977	Genova (GE), Via Felice Romani n. 16/7	BRZSFN77C28D969D		X	



Manfredini
Lara Gi.

**Relazione di stima del patrimonio sociale, per il
riconoscimento della personalità giuridica
dell'Associazione "FIORINMISSIONE APS", con sede in
Cuneo, Via San Pio X, n. SNC (iscritta al REA al numero
CN – 332640).**

INDICE

- **PREMESSA**
- **NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'ASSOCIAZIONE**
- **CRITERI DI VALUTAZIONE**
- **VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO**
- **CONCLUSIONI**

* * *

Premessa

Il sottoscritto Davide LUCIANO, nato a Cuneo il 15.06.1982, residente in Caraglio, Via Bernezzo n. 60, dottore commercialista e revisore legale, con studio in Cuneo, Via Ponza di San Martino, n. 8, iscritto con il numero di matricola 712/A all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo ed iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 158730 con D.M. del 05.05.2010 (G.U. n. 39 del 18.05.2010), ha ricevuto in data 29.07.2024 da parte della Presidente dell'Associazione Sig.ra Barbara MANFERDINI,

l'incarico, quale esperto, della valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, c.4, del D.Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore (a norma dell'art. 1, c.2, lettera b), L.106/2016), del patrimonio sociale dell'Associazione in epigrafe, allo scopo di attestare la sua sussistenza non inferiore ad euro 15.000,00 e del riconoscimento notarile della personalità giuridica.

Contestualmente al conferimento dell'incarico la Presidente Sig.ra Barbara MANFerdini si è impegnata a mettere a disposizione tutta la documentazione occorrente, a fornire tutte le informazioni necessarie, garantendone la correttezza e l'affidabilità ed impegnandosi altresì a non effettuare, successivamente alla data assunta quale momento di riferimento per la valutazione **(30.06.2024)**, operazioni di gestione straordinaria, fino al momento del riconoscimento della personalità giuridica.

In esecuzione del predetto incarico lo scrivente ha provveduto a rilevare, accertare e valutare le attività e passività aziendali; ha assunto le necessarie informazioni sul settore di attività; ha eseguito gli opportuni rilievi tecnici e contabili ed i necessari controlli e riscontri, avvalendosi sia della diretta constatazione dei beni, sia dell'esame dei libri e documenti contabili ed amministrativi.

E' ora pertanto in grado di redigere la seguente relazione di stima che, come già precedentemente affermato, è riferita alla data del **30 giugno 2024**.

* * *



Notizie sommarie relative all'Associazione "FIORINMISSIONE APS", con sede in Cuneo, Via San Pio X, n. SNC, codice fiscale 96091500049.



L'Associazione in epigrafe è stata costituita nel 2013 ed in data 22 aprile 2023 ha proceduto alla variazione statutaria volta all'integrazione della normativa vigente per l'iscrizione al RUNTS. Il nuovo statuto è stato redatto nella forma di scrittura privata registrata e depositato in data 18 maggio 2023 al n. 601 presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

L'Associazione ha come obiettivo la promozione e la divulgazione degli strumenti e delle discipline bio-naturali, tradizionali ed olistiche, utili al benessere dell'essere umano inteso come entità fondamentale della vita stessa. In particolare, si vuole aiutare l'essere umano a tornare in contatto con la propria essenza attraverso il proprio sentire e agevolare la sinergia degli individui al fine di completare i collegamenti con gli elementi della natura, le altre forme di vita, la famiglia, la società.



Per il raggiungimento dell'obiettivo suddetto l'Associazione organizza corsi, incontri, manifestazioni, pubblicazioni e percorsi con persone di qualsiasi età, stato sociale, cultura ed etnia.

* * *

Criteri di valutazione

Il sottoscritto, in attuazione del mandato affidatogli, ha preliminarmente verificato la documentazione di base fornita dagli amministratori costituita dall'atto costitutivo, dalla visura camerale, dalle dichiarazioni dei redditi, estratti conto, fatture emesse e ricevute, contratto di locazione, rendiconto economico ed ogni altra documentazione utile allo scopo. Il presente lavoro peritale, peraltro, si basa in modo particolare sui dati contabili appostati in una situazione infrannuale al 30.06.2024; dati dalla cui rielaborazione lo scrivente ritiene di dover partire, come nel prosieguo si vedrà, per formulare le proprie argomentazioni valutative. Di seguito si riepiloga il rendiconto economico al 30.06.2024:

ENTRATE

Quote annuali associative	440,00
Corsi e incontri soci	6.330,60
Entrate da terzi	546,56
Entrate da enti pubblici	3.599,00
Entrate varie - rimborsi	<u>192,99</u>
TOTALE ENTRATE	<u>11.109,15</u>





USCITE

Affiliazione DBN	77,00
Cancelleria, utenze e servizi	2.727,64
Locazione	4.200,00
Materiali	2.565,59
Arredamento sede	723,20
Spese bancarie	14,20
Imposte e tasse	<u>439,20</u>
TOTALE USCITE	<u>10.746,83</u>
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	<u>362,32</u>

FONDI FINANZIARI INIZIALI

Banca	11.340,48
Cassa	431,21
Carta prepagata	<u>1.641,49</u>
TOTALE FONDI FINANZIARI INIZIALI	<u>13.413,18</u>

FONDI FINANZIARI AL 30.06.24

Banca	13.288,49
Cassa	392,92
Carta prepagata	<u>94,09</u>
TOTALE FONDI FINANZIARI AL 30.06.24	<u>13.775,50</u>

Nel quadro delle metodologie di valutazione esistenti è possibile, innanzi tutto, seguire un criterio valutativo strettamente ancorato ad



una visione patrimoniale dell'azienda, detto appunto "metodo patrimoniale".

Si può affermare che tale metodo si fonda sull'analisi dei costi che dovrebbero essere sostenuti, alla data di riferimento, per acquisire i diversi elementi che compongono il patrimonio dell'impresa (immobili, macchinari, magazzino, ecc...). Il valore del patrimonio netto risulta dalla somma dei suddetti valori detratto l'ammontare dei debiti e delle passività.

Considerata la caratteristica peculiare dell'associazione oggetto di stima quale ente appartenente al terzo settore, il metodo di valutazione patrimoniale, si vede essere il più idoneo nel caso specifico in quanto il principio fondante del suo utilizzo negli ETS sta nell'evitare sopravvalutazioni del patrimonio dell'Ente.

Sono state conseguentemente individuate, descritte e valutate le attività e le passività, procedendo, ove necessario, a stime, rettifiche, accantonamenti prudenziali; utilizzando, in altri termini, il metodo del "patrimonio netto rettificato".

Si precisa inoltre che, date le limitate dimensioni, l'Associazione ha tenuto una contabilità per cassa. Il sottoscritto ha quindi ricostruito la situazione patrimoniale riferita alla data del 30 giugno 2024 come di seguito descritto.

* * *

Valutazione del patrimonio

Fatte le considerazioni che precedono la scrivente ritiene che la valutazione del patrimonio sociale dell'Associazione "FIORINMISSIONE APS", riferita alla data del 30 giugno 2024 ed in funzione delle finalità cui la valutazione medesima è preordinata, può essere sinteticamente espressa nella seguente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESTIMATIVA, REDATTA NELLA PROSPETTIVA DI FUNZIONAMENTO, CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 30.06.2024, SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI CONTABILI ED EXTRACONTABILI CON IMPORTI ARROTONDATI ED ESPRESSI IN UNITA' DI EURO

ATTIVITA'

1) Macchine d'ufficio	100,00
2) Bottiglie di vino	5.052,00
3) Cauzione per locazione	1.800,00
4) Crediti v/clienti	524,60
5) Crediti tributari	22,00
6) Disponibilità liquide	<u>13.775,50</u>
TOTALE ATTIVITA'	<u>21.274,10</u>

PASSIVITA'

7) Fatture da ricevere	957,98
8) Debiti tributari	139,88
TOTALE PASSIVITA'	<u>1.097,86</u>
9) PATRIMONIO NETTO	<u>20.176,24</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>21.174,10</u>



In merito alle sopra indicate voci vengono di seguito riportati i seguenti dettagli, commenti e considerazioni.

_____ o _____

1) Macchine d'ufficio € 100,00

La voce in epigrafe ricomprende tutte le spese sostenute per l'acquisto di un computer alla data del 21.06.2023. Lo scrivente ha ritenuto di valutare il cespite a cento euro alla data del 30.06.2024.

_____ o _____

2) Bottiglie di vino € 5.052,00

Sotto questa voce sono ricomprese le spese sostenute, nel 2021, per l'investimento in 36 bottiglie di vino pregiate tramite la società Wine Profit. Il valore indicato in epigrafe corrisponde al costo di acquisto dei singoli beni nonostante disponiamo di un valore di mercato più elevato. Il motivo di tale scelta è sicuramente di tipo prudenziale.

_____ o _____

3) Cauzione per locazione € 1.800,00

In data 22 gennaio 2024 è stato stipulato un contratto di locazione di immobili ad uso diverso da abitazione. Nella voce è ricompresa solamente l'importo versato a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito sarà restituito al conduttore al momento della riconsegna dell'immobile.

_____ o _____

4) Crediti v/clienti € 524,60





1954

1955

1956

1957

1958

1959

Tale voce rappresenta un credito nei confronti del Comune di Boves ancora da incassare alla data del 30.06.2024.



_____ o _____
5) Crediti tributari

€ 22,00

L'importo a credito sopra indicato è riferito al credito Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023.

_____ o _____
6) Disponibilità liquide

€ 13.775,50

L'importo suddetto non necessita di particolari stime o commenti; esso è rappresentato dal denaro esistente in cassa o depositato sul conto corrente bancario, secondo il seguente dettaglio:

- Banca di Caraglio c/c	€ 13.288,49
- Carta prepagata	€ 94,09
- Cassa contanti	€ 392,92
	<u>€ 13.775,50</u>

_____ o _____
7) Fatture da ricevere

€ 957,98

L'importo in epigrafe rappresenta le fatture non ancora emesse ed in particolare:

- Ft. Unoenergy n. 11434478 del 09.07.24	€ 83,00
- Ft. OmniaDue S.R.L. n. 358 del 05.07.24	€ 340,20
- Ft. Studio Associato Vezza Lorenzo n. 295 del 06.08.24	€ 520,21

MAIO *

MAIO * 1950

- Bolletta Hera Comm S.P.A.

€ 14,57

o



10) Debiti tributari

€ 139,88

L'Associazione applica il regime fiscale agevolato 398/91 in base al quale il versamento dell'Iva a debito avviene nella misura del 50%. L'importo in epigrafe ricomprende il debito iva relativo al secondo trimestre che risulta versato in data 20.08.2024.

o

11) Patrimonio netto

€ 20.176,24

L'importo in oggetto emerge dalla contrapposizione tra le attività e le passività, determinate con riferimento alla data del 30.06.2024, sulla base dei criteri precedentemente illustrati. Si ritiene di poter ragionevolmente **arrotondare l'importo ad euro 20.000,00**.

* * *

CONCLUSIONI

In aderenza con quanto esposto nel corso della presente relazione di stima lo scrivente, in conformità all'incarico ricevuto dalla Presidente dell'Associazione Sig.ra Barbara MANFARDINI in data 29.07.2024, afferma che la situazione patrimoniale, come sopra rappresentata, dell'Associazione "FIORINMISSIONE APS" con sede in Cuneo, Via San Pio X, n. SNC, riferita alla data del 30 giugno 2024, finalizzata all'attestazione della sussistenza di un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00 e del riconoscimento notarile della personalità giuridica, rispecchia, nel



1938



complesso, valori non superiori al vero quanto alle attività e stime delle passività non inferiori alla loro reale consistenza e presunta manifestazione futura, con la conseguente espressione, per differenza tra le attività e le passività, di un patrimonio netto il cui ammontare, esposto nella suddetta situazione patrimoniale estimativa, ritiene sia tuttora integro e superiore al limite richiesto.

In conclusione lo scrivente afferma che alla data del 30 giugno 2024 il patrimonio netto dell'Associazione, ai fini cui è preordinata la presente perizia, è di importo pari a € 20.000,00 e quindi non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per le associazioni pari a € 15.000,00.

Cuneo, lì 24 settembre 2024

Il Perito

Luciano Davide



TRIBUNALE DI CUNEO

RG. 2574/24
Cron. n. _____

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA



L'anno 2024 addì 3 del mese di ottobre in Cuneo presso gli uffici del Tribunale, avanti al Funzionario Giudiziario sottoscritto, è comparso il Sig. LUCIANO DAVIDE nato a CUNEO il 15/06/1982 residente in CARAGLIO, via BERNEZZO N. 60, c.f. LCN DVD 82H15 D205L, identificato mediante C.I. n. CA33574SR, rilasciata da COMUNE DI CARAGLIO il 19/06/2024, il quale chiede di asseverare con giuramento la perizia che precede.

Lo stesso, ammonito ai sensi di legge, presta giuramento ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni commesse, al solo scopo di far conoscere la verità."

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene in appresso sottoscritto.

Il Funzionario giudiziario _____



Il perito _____



STATUTO

"Associazione FiorInMissione APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione FiorInMissione APS", siglabile ove consentito "FiorInMissione APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cuneo, Via San Pio X (ex Scuole Cerialdo) e con durata illimitata.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cuneo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui

all'art. 5 D.Lgs. 2017 n. 117;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Lo svolgimento delle attività di interesse generale è finalizzato a:

- promuovere e divulgare gli strumenti e le discipline bio-naturali – tradizionali - olistiche, utili al benessere dell'essere umano inteso come entità fondamentale della vita stessa. Attraverso corsi, incontri, manifestazioni, pubblicazioni, percorsi, raggiungere il numero più alto di persone senza limiti di territorio, di età, di stato sociale, cultura, etnia, idee politiche e religiose etc.. per agevolare la crescita personale unica di ogni soggetto grazie e in ragione delle caratteristiche, particolarità, unicità, doni e talenti di ognuno. Detti strumenti dovranno:

. essere empatici;

. non giudicare;

. non nuocere;

. non sostituirsi alla persona che deve essere libera, in quanto l'unica a decidere

del proprio cammino;

- aiutare l'essere umano a tornare in contatto con la propria essenza attraverso il proprio sentire, in modo da potergli permettere di sviluppare e donare il proprio valore in armonia con il tutto;

- agevolare la sinergia degli individui al fine di completare i collegamenti con gli elementi della natura, le altre forme di vita, la famiglia, la società.

In riferimento alla normativa relativa all'accreditamento/qualificazione dei soggetti che offrono formazione si precisa, nel presente scopo statutario, che le attività di interesse generale sopraindicate prevedono la formazione del personale docente (ec. art. 3, c. 1 lett. b - Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016) e la formazione in ambiti trasversali o speciali come da allegato 1 (ex art. 2, co. 1, lett. b - Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016).

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Il Decreto all'oggetto, in attuazione dell'articolo 6 del D.L.vo n. 117/2017, individua e definisce le caratteristiche delle attività diverse ovvero i concetti di strumentalità e la secondarietà stabilendo che le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.L.vo 117/2017 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite

dall'ente medesimo ovvero quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ETS. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 19 maggio 2021 n. 107, viene stabilito che le stesse attività diverse (di cui all'articolo 6 del CTS) si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- I ricavi da attività diverse non devono superare il 30% (trenta per cento) delle entrate complessive dell'ETS.
- I ricavi da attività diverse non devono superare il 66% (sessantasei per cento) dei costi complessivi dell'ETS. A tal fine, occorre tenere conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'associazione potrà quindi scegliere alternativamente uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato (art. 3 comma 2) nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ETS anche:

- a. I costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del D.L.vo 117/2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81;
- b. Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- c. La differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra, l'associazione ha l'obbligo di effettuare, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente ai sensi dell'art. 93, comma 3, del CTS, nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso appena menzionato l'associazione sarà tenuta, nell'esercizio successivo, a mantenere un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3 comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato rispetto di quest'ultimo obbligo o nel caso di omessa segnalazione del rispetto dei limiti, l'ufficio del RUNTS territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ETS dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 35 c. 3 D.Lgs. 2017 n. 117, che

condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione

con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione può deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In tal caso la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In assenza di deliberazione di ammissione, l'ammissione a socio è valida a decorrere dall'annotazione nel libro degli associati. Solo in caso di rigetto della domanda l'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, comunicare agli interessati la mancata ammissione motivandola.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, di immagine o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità, Indegnità, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere

comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Il mancato versamento della quota associativa nei termini è considerato una forma di recesso.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato poiché obbligatorio come da art. 30 Codice del Terzo Settore);
- Revisore Legale dei Conti (se nominato poiché obbligatorio come da art. 31 Codice del Terzo Settore).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento); ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati pari o superiore a 500 (cinquecento) (co. 3, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante messaggio di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio formato a norma dell'art. 13, comma 1 D.Lgs. 2017 n. 117, che sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;

- approvare eventuali altri regolamenti interni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto e nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

La scadenza del mandato del Presidente e dell'Organo di amministrazione coincide con l'Assemblea di approvazione del Rendiconto dell'anno in questione, assemblea in cui verranno rielette le cariche del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo è nominato per la durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei conti è nominato per la durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts).

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari

autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

- a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di

richiedere copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 D.L.gs. 2017 n. 117, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato:

Barbara MANFREDI

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)

